



CITTÀ DI GIULIANOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 06/02/2026

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE VALORI DI RIFERIMENTO AREE EDIFICABILI ANNO 2026

L'anno duemilaventisei il giorno sei del mese di febbraio e alle ore 13:25, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Municipale in modalità telematica, utilizzando un sistema videoconferenza (video chiamata WhatsApp).

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune, alla seduta risultano presenti/assenti come accertato audio e video dal Segretario Comunale con appello nominale:

Nome	Ruolo	Presenza
Jwan Costantini	Sindaco	Presente in video chiamata WhatsApp
Matteo Francioni	Vicesindaco	Presente in video chiamata WhatsApp
Paolo Giorgini	Assessore	Presente in video chiamata WhatsApp
Nausicaa Cameli	Assessore	Presente in video chiamata WhatsApp
Lidia Albani	Assessore	Presente in video chiamata WhatsApp
Marco Di Carlo	Assessore	Assente

Risultano presenti in video chiamata Whatsapp n. 5 e assenti n.1.

Assume la presidenza il sig. Jwan COSTANTINI, in qualità di Sindaco.

Partecipa in video chiamata con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il Segretario Comunale Dott. Jean Dominique Di Felice.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



CITTÀ DI GIULIANOVA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare:

- Il comma 738, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ...";
- Il comma 741, lett. d) a mente del quale "... per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ...";
- Il comma 746, a mente del quale "...Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ..."

RILEVATO che, l'articolo 36, comma 2, del decreto legge n. 223/2006 (convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006), successivamente confermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sent. n. 25506/2006) ha stabilito che "un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo";

CONSTATATO che, per le aree fabbricabili, a differenza dei fabbricati, non esistono valori ufficiali predeterminati che costituiscono la base di riferimento per la quantificazione dell'imposta, ma solo dei criteri e delle indicazioni da tenere in considerazione nella individuazione del valore imponibile, il quale deve essere di volta in volta determinato in relazione alle specifiche caratteristiche dell'area;



CITTÀ DI GIULIANOVA

ATTESO che, la mancanza di valori di riferimento per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili:

- è in contrasto con le esigenze di semplificazione degli obblighi dei contribuenti, i quali in assenza di parametri forniti dal Comune sarebbero costretti ad acquisire perizie di stima specifiche analizzate ad individuare il valore venale del terreno;
- favorisce l'elusione della base imponibile, lasciando all'iniziativa del contribuente la individuazione del valore su cui corrispondere l'imposta, con conseguente perdita di gettito il cui recupero è affidato ad una attività di accertamento esposta ad elevato rischio di contenzioso;
- Visti gli articoli 3, 23 e 97 della Costituzione nonché la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che impongono alla pubblica amministrazione di improntare il rapporto con il contribuente ai principi di collaborazione, correttezza, buona fede, semplificazione e trasparenza;

RICHIAMATO il vigente del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), il quale all'art. 15 comma 3, stabilisce che *“il Comune, al fine di fornire un utile orientamento per la valutazione delle aree, con apposita Deliberazione Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle stesse”*;

RITENUTO quindi opportuno, in attuazione dei citati principi di correttezza, collaborazione, semplificazione e buona fede, procedere alla individuazione di valori delle aree edificabili ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2026, al fine di fornire ai proprietari di aree edificabili uno strumento di valutazione e comparazione che risponda, il più possibile, a criteri di obiettività e razionalità, in un ottica di miglioramento dei rapporti tra Ente impositore e contribuenti, nonché creare un'attendibile base di riferimento per i controlli e le valutazioni che il Comune dovrà operare ai fini IMU, in modo specifico e mirato alle caratteristiche peculiari delle singole aree, al fine di ridurre al massimo la necessità di ricorrere al contenzioso tributario; Dato atto che, anche per negli anni precedenti, con specifici atti, sono stati approvati, ai fini IMU, i valori delle aree edificabili;

VISTA la nota della Il Area – Servizi Tecnici- Ufficio Urbanistica - del 12/12/2025 prot. n. 53509, avente ad oggetto : *“ Stima dei valori delle aree edificabili nell'intero territorio comunale anno 2026”*, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale (All. 1). Ritenuto pertanto, di dover confermare per l'anno 2026 gli stessi valori delle aree edificabili stabiliti per l'anno 2025;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di*



CITTÀ DI GIULIANOVA

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

DATO ATTO che, i valori saranno applicati con decorrenza **01/01/2026** e rimarranno validi fino alla determinazione di nuovi valori, da adottarsi con apposito provvedimento;

VISTI e preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del T.U., D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente competente sulla proposta di deliberazione ed inseriti nel presente atto;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160,
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria;
- lo Statuto comunale;

CON votazione unanime, accertata dal Segretario Comunale con appello nominale effettuato in modalità telematica;

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** la narrativa del presente atto parte integrante e sostanziale del deliberato, anche se materialmente non trascritta;
2. **DI CONFERMARE** per l'anno d'imposta 2026, per le motivazioni esposte in premessa ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 1, comma 739 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli stessi valori delle aree edificabili stabiliti per l'anno 2025, giusta nota della Il Area – Servizi Tecnici- Ufficio Urbanistica - del 12/12/2025, prot. n. 53509 che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale (All. 1);
3. **DI DARE ATTO CHE** tali valori:
 - hanno la funzione di orientare il contribuente, facilitando l'individuazione del valore in comune commercio dei terreni edificabili e, di conseguenza, la determinazione della base imponibile dell'imposta;
 - non costituiscono un limite al potere di accertamento del comune, il quale potrà in ogni momento accertare l'imposta sulla base di un valore diverso da quello indicato nell'allegata relazione, qualora emergano fatti o elementi che conducono alla determinazione di una base imponibile superiore;



CITTÀ DI GIULIANOVA

4. **DI DARE ATTO ALTRESÌ** che, tali valori saranno applicati con decorrenza 01/01/2026, e rimarranno validi fino alla determinazione di nuovi valori, da adottarsi con apposito provvedimento;
5. **DI ASSICURARE**, attraverso idonee forme di pubblicità, la conoscenza dei valori delle aree fabbricabili ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria;
6. **CON** separata votazione unanime, accertata dal Segretario Comunale con appello nominale effettuato in modalità telematica, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.



CITTÀ DI GIULIANOVA

PARERI DI REGOLARITA'

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

Sulla Proposta di delibera sono stati espressi i seguenti pareri:

PARERE	ESITO	MOTIVAZIONE
Parere Tecnico G	Favorevole	
Parere di Regolarità Contabile G	Favorevole	



CITTÀ DI GIULIANOVA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE

Jwan Costantini

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. n82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Jean Dominique Di Felice

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. n82/2005 e s.m.i.)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE

Elga Paoloni

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. n82/2005 e s.m.i.)

Documento informatico, sottoscritto digitalmente e conservato a norma nel rispetto delle regole tecniche emanate ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.i.



Città di GIULIANOVA

Provincia di TERAMO

AREA II - SERVIZI TECNICI

SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

Prot. n. (vedi file)
Giulianova, (data protocollo)

Al Dirigente Area I

Al Dirigente Area II

LORO SEDI

Oggetto: Stima dei valori delle aree edificabili nell'intero territorio comunale anno 2026.

Per l'individuazione dei valori di mercato da attribuire ai terreni edificabili del territorio di Giulianova si rimanda alla relazione di stima anno 2025 allegata alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 17/12/2024.

Per l'anno 2026 sono stati eliminate le aree ricadente nell'ambito collinare C4 che il vigente P.R.G. riconduce a zona agricola ai sensi del comma 6 dell'art. 2.4.1 delle vigenti N.T.A.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del SUE
Arch. Raffaele Di Marcello

TABELLA VALORI AREE EDIFICABILI ANNO 2026

ZONA	FASCIA	LOCALIZZAZIONE	SUB ZONA	INTERVENTO DIRETTO €/mq Sf		SENZA STRUMENTO ATTUATIVO €/mq St		CON STRUMENTO ATTUATIVO (definitivamente approvato) €/mq Sf	
				luf < 1	luf > 1	lut < 1	lut > 1	luf < 1	luf > 1
A1	COL.	COMPARTI TIPO 1 - CENTRO STORICO	-					98,00	120,00
B1	LITORANEA	LIDO NORD	b					285,00	
			c					240,00	
B1		LIDO SUD ANNUNZIATA	a			49,00	65,00	195,00	260,00
			b			32,00	44,00	tariffe PEEP	
		LIDO SUD ANNUNZIATA	a	130,00	175,00				
B2	LITORANEA	COMPARTI TIPO 1 e 2 - LIDO NORD	a			400,00		550,00	
		LIDO NORD	b	283,00					
		COMPARTI TIPO 1 e 2 - LIDO NORD	b			300,00		450,00	
		LIDO NORD	c	400,00					
		COMPARTI TIPO 1 e 2 - LIDO NORD	c			250,00		400,00	
B2		LIDO CENTRO - NORD	a	271,00	325,00				
			b	239,00	283,00				
			c	217,00	260,00				
			d	195,00	239,00				
			e	174,00	217,00				
B2		COMPARTI TIPO 2 - LIDO CENTRO - NORD	b			71,00		239,00	283,00
			c			65,00		217,00	260,00
	d				59,00		195,00	239,00	
	e				54,00		174,00	217,00	
B2	LIDO CENTRO - SUD	a	239,00	304,00					
		b	195,00	239,00					
		c	174,00	217,00					
		d	152,00	195,00					
		e	130,00	174,00					
B2	LIDO SUD - ANNUNZIATA	f	195,00	261,00					
		g	130,00	174,00					
B2	COMPARTI TIPO 2 - ANNUNZIATA	h	98,00	141,00					
		g			32,00		130,00		
			h		25,00		98,00		
B2	PEDECOLLINARE	LIDO NORD	g	141,00					
B2		COMPARTO TIPO 2 - LIDO NORD	g			70,00	145,00		
B2		LIDO CENTRO - NORD	h	195,00					
B2		COMPARTI TIPO 2 - LIDO CENTRO NORD	h			54,00	217,00	260,00	
B2		LIDO CENTRO	i	207,00	249,00				
B2		COMPARTI TIPO 2 - LIDO CENTRO	i			44,00	217,00		
B2		LIDO CENTRO - SUD	l	130,00					
B2		COMPARTI TIPO 2 - LIDO CENTRO - SUD	l			60,00	130,00		
B2	COLLINARE	PAESE CENTRO - NORD	m	174,00					
B2		COMPARTI TIPO 2 - PAESE CENTRO - NORD	m			70,00	175,00		
B2		PAESE CENTRO	n	120,00					
B2		COMPARTI TIPO 2 - PAESE CENTRO	n			22,00	130,00		
B2		PAESE CENTRO - SUD	o	98,00					
B2		COMPARTI TIPO 2 - PAESE CENTRO - SUD	o			20,00	98,00		
B2		PAESE SUD (ad est Via Gramsci)	p	163,00					
B2		PAESE SUD (ad ovest Via Gramsci)	q	130,00					
B2		COMPARTI TIPO 2 - PAESE SUD	q			60,00	130,00		
B2		LIDO LOC. SALINELLO	r	120,00					
B2	COMPARTI TIPO 2 - LIDO LOC. SALINELLO	r			50,00	120,00			

ZONA	FASCIA	LOCALIZZAZIONE	SUB ZONA	INTERVENTO DIRETTO €/mq Sf		SENZA STRUMENTO ATTUATIVO €/mq St		CON STRUMENTO ATTUATIVO (definitivamente approvato) €/mq Sf		
				luf < 1	luf > 1	lut < 1	lut > 1	luf < 1	luf > 1	
B2	PERIFERICA	VILLA POZZONI	s	81,00						
B2		COMPARTI TIPO 2 - VILLA POZZONI	s			14,00		65,00		
B2		COLLERANESCO	t	87,00						
B2-B1		COMPARTI TIPO 2 e 1 - COLLERANESCO	t			18,00		87,00		
B2		VILLA VOLPE	u	65,00						
B2		COMPARTI TIPO 2 - VILLA VOLPE	u			14,00		65,00		
B2		CASE DI TRENTO	v	87,00						
B2		COMPARTI TIPO 2 - CASE DI TRENTO	v			30,00		90,00		
B2		CONVENTO	z	65,00						
B2		COMPARTI TIPO 2 - CONVENTO	z			14,00		65,00		
B3		LITORANEA	COMPARTI TIPO 1- LIDO CENTRO	a			81,00		293,00	325,00
	COMPARTI TIPO 1- LIDO CENTRO		b			71,00		249,00	283,00	
	COMPARTI TIPO 1- LIDO CENTRO		c			59,00		207,00	239,00	
	COMPARTI TIPO 1- LIDO CENTRO		d			49,00		163,00	195,00	
	COMPARTI TIPO 1- LIDO CENTRO		e			44,00		141,00	174,00	
B3	COMPARTI TIPO 1 - LIDO CENTRO-SUD		a				290,00		580,00	
	COMPARTI TIPO 1 - LIDO CENTRO-SUD		b				280,00		560,00	
	COMPARTI TIPO 1 - LIDO CENTRO-SUD		c				270,00		540,00	
	COMPARTI TIPO 1 - LIDO CENTRO-SUD		d				260,00		520,00	
	COMPARTI TIPO 1 - LIDO CENTRO-SUD		e				250,00		500,00	
B3.01	PED	PIANO PARTICOLAREG. - LIDO CENTRO	-					195,00	239,00	
B3		COMPARTI TIPO 1 - LIDO CENTRO	-			130,00		260,00		
C3	PED	COMPARTI TIPO 1 - LIDO NORD	a			50,00		175,00		
C3		COMPARTI TIPO 1 - LIDO NORD	b			35,00		100,00		
C1	COLLIN.	COMPARTO TIPO 1- LIDO CENTRO - NORD	-			27,00		136,00		
C1		COMPARTO TIPO 1 - PAESE CENTRO-SUD	-			22,00		130,00		
C2		COMPARTO TIPO 1 - PAESE CENTRO	-			22,00		130,00		
C3		COMPARTO TIPO 1 - PAESE CENTRO-SUD	-			22,00		130,00		
C4		COMPAR. TIPO 1 - PAESE CENTRO - NORD	-			25,00		200,00		
C1		PERIF.	COMPARTO TIPO 1 - CASE DI TRENTO	-			18,00		87,00	
C2	COMPARTO TIPO 1 - VILLA POZZONI		-			17,00		81,00		
C2	COMPARTO TIPO 1 - COLLERANESCO		-			18,00		87,00		
C2	COMPARTO TIPO 1 - VILLA VOLPE		-			14,00		65,00		
D1	PEDECOLLINARE	LIDO NORD	a	98,00						
D1		LIDO CENTRO - NORD	b	130,00						
D1		COMPARTI TIPO 1 - LIDO CENTRO NORD	b	tariffe P.I.P		32,00		130,00		
D1		LIDO CENTRO - SUD	c	125,00						
D1		LIDO SUD-ANNUNZIATA	a	120,00						
D1		COMPARTI TIPO 2 - LIDO SUD -ANNUNZIATA	a			30,00		115,00		
D1		LIDO SUD	d	120,00						
D1		COMPARTI TIPO 1 E 2 - LIDO SUD	d			29,00		114,00		
D2	PED	LIDO NORD	-	175,00						
D2		COMPARTI TIPO 1 E 2 - LIDO NORD	-			100,00		175,00		
D2		LIDO SUD - BIVIO BELLOCCHIO	-	87,00						
D2	ERICA	PAESE CENTRO - SUD	-	65,00						
D2		LIDO LOC. SALINELLO	a	47,00						
D2		COMPARTI TIPO 2 - LIDO LOC. SALINELLO	b			125,00		175,00		
D2		COLLERANESCO (fuori zona P.I.P.)	b	71,00						
D2		COLLERANESCO (dentro zona P.I.P.)	c	tariffe P.I.P						
D2		COMP. T1- COLLERANESCO (a nord FF.SS.)	d			10,00		65,00		
D2		COMP T1- COLLERANESCO (a sud FF.SS.)	e			8,00		56,00		
D2		VILLA VOLPE	f	87,00						

ZONA	FASCIA	LOCALIZZAZIONE	SUB ZONA	INTERVENTO DIRETTO €/mq Sf		SENZA STRUMENTO ATTUATIVO €/mq St		CON STRUMENTO ATTUATIVO (definitivamente approvato) €/mq Sf	
				luf < 1	luf > 1	lut < 1	lut > 1	luf < 1	luf > 1
D2	PERIF.	COMP T2- VILLA VOLPE (a nord FF.SS.)	f			35,00		125,00	
D2		COMP T2- VILLA VOLPE (a sud FF.SS.)	g			14,00		65,00	
D3		COMP. T1- COLLERANESCO (a nord FF.SS.)	a			10,00		65,00	
D3		COMP. T1- COLLERANESCO (a sud FF.SS.)	b			8,00		56,00	
D3		COMP. T1- VILLA VOLPE	c			9,00		58,00	
D4.3		-	-		60,00				
D4.4		-	-		120,00				
E1	LITORANEA	LIDO NORD	a	325,00					
			b	271,00					
			c	217,00					
E2.1		LIDO NORD	a			71,00		283,00	
			b			59,00		239,00	
			c			49,00		195,00	
E3		LIDO NORD	-			38,00		152,00	
E4		LIDO NORD	a			59,00		239,00	
			b			49,00		195,00	
			c			38,00		152,00	
E2.3	PER.	LIDO LOC. SALINELLO	a			38,00		150,00	
E2.3		LIDO LOC. SALINELLO	b			27,00		108,00	
E2.3	PED.	LIDO NORD	b			32,00		98,00	
E5	PER.	-	-	175,00					
E5	LITORANEA	LIDO NORD	a		600,00				
		LIDO NORD	b		550,00				
		LIDO CENTRO-NORD	a		800,00				
		LIDO CENTRO-NORD	b		750,00				
		LIDO CENTRO-NORD	d		550,00				
		LIDO CENTRO-SUD	a		450,00				
		LIDO CENTRO-SUD	b		400,00				
		LIDO CENTRO-SUD	c		350,00				
		LIDO SUD	a	450,00					
G1	PED.	COMPARTI TIPO 1 - LIDO CENTRO	-			49,00		147,00	
G1		COMPARTI TIPO 1 - LIDO CENTRO NORD	-			49,00		147,00	
G1	COLL.	COMPAR. TIPO 2 - PAESE CENTRO - NORD	-			17,00		130,00	
G1		COMPARTI TIPO 1 e 2 - PAESE CENTRO SUD	-			32,00		98,00	
G1		COMPARTI TIPO 2 - PAESE SUD	-			32,00		98,00	
G3		COMPARTI T1 e T2 - PAESE CENTRO SUD (ICS)	-			17,00		98,00	
G1	PERIFER.	COMPARTO TIPO 1 - VILLA VOLPE	-			10,00		32,00	
G3		COMPARTO TIPO 1 - VILLA POZZONI (ISS)	-			8,00		32,00	
G3		COMPARTO TIPO 1 - COLLERANESCO (ICS)	-			10,00		65,00	
G3		COMPARTO TIPO 1 - CASE DI TRENTO (ISS)	-			8,00		32,00	

ZONA	FASCIA	LOCALIZZAZIONE	SUB ZONA	INTERVENTO DIRETTO €/mq Sf		SENZA STRUMENTO ATTUATIVO €/mq St		CON STRUMENTO ATTUATIVO (definitivamente approvato) €/mq Sf	
				luf < 1	luf > 1	lut < 1	lut > 1	luf < 1	luf > 1

LEGENDA

Fascia = Si riferisce alla fascia territoriale di appartenenza (vedi Tavola Grafiche)

Zona = zone riferite alla destinazione d'uso da verificare sulle tavole grafiche (N.B.: non coincidente con la destinazione di PRG)

Strumento attuativo = Piano urbanistico esecutivo da considerarsi operante dalla definitiva approvazione

Superficie territoriale (St) = Somma delle superficie fondiaria e di quella per le urbanizzazioni

Superficie fondiaria (Sf) = si intende la superficie su cui viene realizzata l'edificazione

Superficie edificabile (Se) = si intende la superficie utile di pavimento di ogni piano di cui è composto l'edificio

lut = Indice di utilizzazione territoriale (vedi P.R.G.) [Se/St]

luf = Indice di utilizzazione fondiaria (vedi P.R.G.) [Se/Sf]

CASI PARTICOLARI

1) Il lotto non consente la realizzazione di nuovi edifici, ma solo l'ampliamento di quelli esistenti, il valore venale in comune commercio, ai fini del calcolo dell'imposta, è determinato sulla base di quello attribuito nella tabella contenente i valori minimi di riferimento, applicando su quest'ultimo una riduzione del 30%.